

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 137/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 138/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 139/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
* Regolamento (CEE) n. 140/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2045/90 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti originari della Jugoslavia	7
Regolamento (CEE) n. 141/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	9
Regolamento (CEE) n. 142/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	10
Regolamento (CEE) n. 143/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1992 per alcuni prodotti del settore delle carni suine	11
Regolamento (CEE) n. 144/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1992 per alcune carni di pollame	13

Commissione

92/39/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione della decisione del Consiglio, del 20 giugno 1991, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale (MATTHAEUS) 14**

92/40/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 novembre 1991, che modifica la decisione 90/90/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di suini vivi, carni fresche suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria nonché la decisione 91/190/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria 19**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 137/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	179,06 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	179,06 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	154,94
1001 90 99	154,94
1002 00 00	165,76 ⁽⁴⁾
1003 00 10	142,65
1003 00 90	142,65
1004 00 10	132,30
1004 00 90	132,30
1005 10 90	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	138,57 ⁽⁴⁾
1008 10 00	63,12
1008 20 00	127,02 ⁽⁴⁾
1008 30 00	74,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	74,00
1101 00 00	229,92 ⁽⁸⁾
1102 10 00	245,07 ⁽⁸⁾
1103 11 10	290,92 ⁽⁸⁾
1103 11 90	248,04 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 138/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 139/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,53 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	35,79 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,53 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	35,79 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3862
1701 99 10 100	38,62	
1701 99 10 910	39,34	
1701 99 10 950	39,34	
1701 99 90 100		0,3862

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 140/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2045/90 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1990)⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2045/90 della Commissione⁽³⁾ ha ripristinato, a partire dal 22 luglio 1990, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei

confronti dei paesi terzi per taluni prodotti di vetro del codice NC 7004 (numero d'ordine 01.0140) e per taluni prodotti tessili dei codici NC 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00 (numero d'ordine 02.0075), originari della Jugoslavia;

considerando che per quanto riguarda i predetti prodotti tessili il regolamento (CEE) n. 2045/90 è stato adottato basandosi su dati statistici, comunicati da uno Stato membro, risultati in un secondo tempo errati;

considerando che occorre di conseguenza modificare, con efficacia al 22 luglio 1990, il regolamento succitato per limitarne gli effetti ai prodotti del codice NC 7004 (numero d'ordine 01.0140),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2045/90 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
01.0140	7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato:	7 498 t
	7004 10	— vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente:	
	7004 10 30	— — vetro detto « antico »	
	7004 10 50	— — vetro detto di « orticoltura »	
	7004 10 90	— — altro	
	7004 90	— altro vetro:	
	7004 90 50	— — vetro detto « antico »	
	7004 90 70	— — vetro detto di « orticoltura »	
		— — altri, di spessore:	
	7004 90 91	— — — inferiore o uguale a 2,5 mm	
	7004 90 93	— — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	
	7004 90 95	— — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	
	7004 90 99	— — — superiore a 4,5 mm	

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 21.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 141/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 82/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 gennaio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,84 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 142/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,900 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 143/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1992 per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore dalle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010 e 59.0060 del regolamento (CEE) n. 3834/90; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0040, 59.0070 e 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare di quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per

il secondo periodo 1992 per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0040, 59.0070 e 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3745/91 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 1,2893 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0010 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- c) 6,3605 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0060 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- d) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0070 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- e) 100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90;

2. Nei primi dieci giorni del secondo periodo 1992 possono essere presentate, in conformità del regolamento (CEE) n. 3745/91, domande di titoli per un quantitativo di:

- a) 1 210,00 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0040 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 543,50 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0070 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- c) 2 807,06 t per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 144/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1992 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato con regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra di riferimento a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2; che, in

tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3809/91 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1992 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,5231 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 32,8397 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1991

che fissa talune disposizioni di applicazione della decisione del Consiglio, del 20 giugno 1991, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale (MATTHAEUS)

(92/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (MATTHAEUS) (¹), in particolare l'articolo 9,

considerando che, conformemente all'articolo 4, lettera c), la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i funzionari delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi perseguiti dal programma MATTHAEUS, in particolare quello di applicare in modo uniforme il diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole per doganieri degli Stati membri;

considerando che è indispensabile definire, in via prioritaria, un programma comune di formazione per i funzionari che sono ad uno stadio di formazione iniziale; che questo programma deve essere incentrato, da una parte, sull'insieme delle materie di carattere doganale e, dall'altra, sui principi delle politiche comuni, commerciale e agricola, nonché sui principi dell'imposizione indiretta, a motivo

dei nessi esistenti tra il diritto doganale comunitario e queste discipline;

considerando che talune convenzioni internazionali costituiscono un'importante fonte del diritto comunitario ed è quindi necessario che i funzionari delle dogane siano a conoscenza delle disposizioni figuranti in tali convenzioni e della loro incidenza sul diritto comunitario;

considerando che è indispensabile che questo programma riservi ampio spazio alle Comunità europee e ai loro fondamenti, dal momento che il funzionario delle dogane dovrà svolgere le proprie funzioni, ancora più di adesso, a nome della Comunità;

considerando che questo programma comune costituirà un polo di armonizzazione dell'istruzione doganale nella Comunità e contribuirà ad accelerare la presa di coscienza, da parte dei funzionari delle dogane, della dimensione sempre più comunitaria dei compiti loro affidati;

considerando che le misure previste nella presente decisione della Commissione sono conformi al parere del comitato MATTHAEUS,

DECIDE:

Articolo 1

È messo in atto presso le scuole di dogana degli Stati membri un programma comune di formazione professionale, denominato qui di seguito « programma comune », destinato agli agenti di dogana, il cui contenuto è precisato in allegato.

(¹) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione, si intende per:

- 1) *Scuola doganale*: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla formazione professionale.
- 2) *Funzionari ad uno stadio di formazione iniziale*: sia i funzionari appena assunti o promossi in un nuovo grado, sia i funzionari in servizio da non più di cinque anni.

Articolo 3

Il programma comune è destinato ai dipendenti delle dogane incaricati di applicare il diritto comunitario, indipendentemente dal luogo in cui espletano le loro mansioni.

Articolo 4

1. Partecipano al programma comune tutti i dipendenti delle dogane ad uno stadio di formazione iniziale.
2. Per i funzionari che hanno terminato la loro formazione iniziale, le amministrazioni nazionali divulgheranno durante i seminari di formazione il contenuto del programma comune di formazione nella misura in cui quest'ultimo si rendesse ancora necessario.

Articolo 5

L'insegnamento del programma comune sarà scaglionato in un periodo corrispondente alla durata della formazione iniziale in ogni amministrazione nazionale doganale. Per

le amministrazioni doganali che non divulgano attualmente una formazione iniziale, questo periodo non deve eccedere i tre anni.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità di attuazione adottate per l'applicazione del programma comune.

Articolo 7

L'applicazione del programma comune non osta dall'applicazione, nelle scuole doganali, di programmi complementari nazionali.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore il programma comune a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO**PROGRAMMA COMUNE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELLE
DOGANE DEGLI STATI MEMBRI IN FASE DI FORMAZIONE INIZIALE****PREMESSA**

Il programma comune di formazione, tale come descritto qui di seguito, non intende dare un carattere esauriente all'insegnamento impartito nell'ambito di questo programma.

Il suo obiettivo è di dare ai funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri la base per una formazione comune indispensabile per un ottimo apprendimento delle loro missioni e per l'esecuzione dei loro compiti.

Un ulteriore programma di formazione sarà destinato ai funzionari aventi una certa esperienza professionale, nel quadro dei programmi specifici che saranno ulteriormente elaborati.

I. Le Comunità europee

- Loro origini e basi giuridiche: trattati CECA, Euratom, CEE, l'Atto unico
- Le istituzioni comunitarie e il loro funzionamento:
 - Parlamento europeo
 - Consiglio
 - Commissione
 - Corte di giustizia
- Il Consiglio europeo (articolo 2 dell'Atto unico)
- Gli organismi consultivi e di controllo:
 - la Corte dei conti
 - il Comitato economico e sociale
- Le risorse proprie della Comunità:
 - dazi doganali
 - prelievi agricoli
 - contribuzione dell'IVA
 - contribuzione degli Stati membri in proporzione del PIL

II. I fondamenti della Comunità economica europea

- L'Unione doganale
- Il mercato interno:
 - la libera circolazione delle merci
 - la libera circolazione delle persone
 - la libera circolazione dei capitali
 - la libera circolazione dei servizi
- Le politiche comuni, particolarmente:
 - politica commerciale
 - politica agricola
 - politica della pesca

III. Le fonti del diritto doganale comunitario

- Le fonti interne:
 - i trattati
 - il diritto derivato
 - la giurisprudenza della Corte di giustizia
- Il diritto internazionale:
 - le convenzioni internazionali delle quali la CEE è parte contraente e gli accordi conclusi dalla Comunità
 - gli accordi conclusi dagli Stati membri

IV. Il diritto doganale comunitario

- Campo d'applicazione :
 - il territorio doganale della Comunità
- La tariffa doganale comune :
 - la nomenclatura combinata e la Taric
 - i dazi della TDC
 - il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti
 - le eccezioni alle regole generali delle Tariffa :
 - le franchigie doganali
 - le sospensioni autonome
 - i contingenti
 - il sistema delle preferenze generalizzate
 - destinazioni a carattere particolare
- L'origine delle merci :
 - non preferenziale
 - preferenziale
- Il valore in dogana
- Le disposizioni relative all'obbligazione doganale :
 - nascita dell'obbligazione doganale
 - dilazione del pagamento
 - recupero a posteriori dei dazi doganali
 - rimborso o sgravio dei dazi doganali
- Il documento amministrativo unico
- I regimi doganali comunitari :
 - l'immissione in libera pratica
 - l'esportazione
 - i regimi doganali ad impatto economico :
 - depositi doganali
 - perfezionamento attivo
 - ammissione temporanea
 - trasformazione sotto controllo doganale
 - perfezionamento passivo
- Le zone franche
- La circolazione delle merci :
 - il transito delle merci
 - il transito comune
 - il transito comunitario

V. Il diritto fiscale comunitario

- i principi dell'IVA
- i principi delle accise
- le franchigie fiscali
- le norme in materia di cooperazione amministrativa e di controllo fiscale

VI. La politica commerciale comune

- I principi
- strumenti d'applicazione :
 - l'ambito del GATT
 - l'articolo 113 :
 - i regolamenti
 - gli accordi commerciali
- Strumenti doganali

VII. La Politica agricola comune

- I principi
- I meccanismi doganali
- La lotta contro la frode all'importazione e all'esportazione di prodotti agricoli

VIII. L'attività doganale

- Applicazione del diritto doganale comunitario
 - Applicazione e controllo delle norme giuridiche comunitarie internazionali e nazionali all'atto di una importazione, esportazione o transito (sanità, prodotti strategici, stupefacenti, ambiente, materie pericolose, opere d'arte, ecc.)
 - La lotta contro la frode
 - La mutua assistenza
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1991

che modifica la decisione 90/90/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di suini vivi, carni fresche suine e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria nonché la decisione 91/190/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria

(92/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che le importazioni negli Stati membri di suini vivi, di carni fresche suine e di taluni prodotti a base di carne suina provenienti dall'Austria sono sospese in conformità della decisione 90/90/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in virtù della decisione 91/53/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, la sospensione delle importazioni non è più applicabile alle regioni del Vorarlberg, del Tirolo, di Salisburgo e dell'Alta Austria;

considerando che in base ad informazioni recenti non vi sono stati negli ultimi 12 mesi focolai di peste classica in Carinzia e nel Burgenland; che pertanto è opportuno autorizzare nuovamente le importazioni da tali regioni;

considerando che occorre pertanto modificare i certificati sanitari per tener conto della situazione attuale nelle regioni succitate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 90/90/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La sospensione delle importazioni di cui al paragrafo 1 non si applica alle regioni Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria, Carinzia e Burgenland. »

Articolo 2

I certificati sanitari di cui agli allegati C e D della decisione 91/190/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ sono modificati come segue:

- 1) ai termini « Paese esportatore : Austria » sono aggiunti i termini « (Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria, Carinzia e Burgenland) »;
- 2) nella sezione III, nella seconda frase dopo il termine « Austria » sono inseriti i termini « Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria, Carinzia e Burgenland ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 16.